

# Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

del 27 maggio 1981 (Stato 15 maggio 2001)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 33 della legge del 9 marzo 1978<sup>1</sup>  
sulla protezione degli animali (legge),<sup>2</sup>

*ordina:*

## Capitolo 1: Prescrizioni generali sulla custodia di animali

### Art. 1 Custodia adeguata all'animale

<sup>1</sup> Gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d'adattamento.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell'esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell'animale.

<sup>3</sup> Gli animali non devono essere tenuti continuamente attaccati.

<sup>4</sup> Le deroghe alle prescrizioni sulla custodia sono eccezionalmente ammissibili, se risultano necessarie per prevenire o guarire malattie.

### Art. 2 Nutrizione

<sup>1</sup> Gli animali sono approvvigionati regolarmente e bastevolmente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua. Se sono tenuti in gruppi, il custode provvede affinché ogni animale riceva foraggio e acqua in modo sufficiente.

<sup>2</sup> Il foraggio dev'essere di natura tale e composto in modo che gli animali possano soddisfare il bisogno d'occuparsi vincolato alla nutrizione e proprio alla loro specie.

<sup>3</sup> Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione soltanto agli animali selvatici; l'animale selvatico deve poter catturare e uccidere la preda come allo stato libero.

RU 1981 572

<sup>1</sup> RS 455

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>3</sup> RU 1981 951

**Art. 3** Cura

<sup>1</sup> La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute.

<sup>2</sup> Il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature. Elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che menomano le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure protettive.

<sup>3</sup> Il custode deve immediatamente ricoverare, curare e trattare o magari uccidere gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.

**Art. 4** Ricovero

<sup>1</sup> Il custode, per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche, deve provvedere al ricovero.

<sup>2</sup> I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente; devono essere costruiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo.

**Art. 5** Parchi

<sup>1</sup> Sono considerati parchi le superfici e gli spazi delimitati in cui sono tenuti animali, compresi le gabbie, i terrari, gli acquari, i bacini d'allevamento e gli stagni per pesci, ma non i contenitori da trasporto.

<sup>2</sup> I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo e gli animali non possano fuggire.

<sup>3</sup> I parchi, in cui gli animali soggiornano durevolmente o prevalentemente devono essere sufficientemente vasti e sistemati in modo che gli animali possano muoversi in maniera adeguata alla loro specie. I parchi e i loro suoli devono essere configurati in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali.

<sup>4</sup> Se i parchi sono occupati da più animali, il custode deve tener conto del comportamento nel gruppo. Se nello stesso parco sono tenuti animali di più specie, dev'essere loro data la possibilità di evitarsi e di mettersi al sicuro. Per gli animali che vivono preponderantemente o temporaneamente solitari o per soggetti che non si tollerano, devono essere previsti parchi d'isolamento.

<sup>5</sup> I parchi devono inoltre soddisfare, per gli animali menzionati negli allegati 1 a 3, i requisiti minimi in essi prescritti.

**Art. 6** Stalli, box, dispositivi d'attacco

Gli stalli, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in maniera che gli animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio alla loro specie. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali, con sufficiente frequenza.

**Art. 7**           Clima

<sup>1</sup> I locali in cui sono tenuti animali devono essere costruiti, utilizzati e aerati in modo che procurino un clima adeguato.

<sup>2</sup> Nei locali chiusi con aerazione artificiale, l'afflusso d'aria fresca dev'essere assicurato anche nel caso di guasto all'impianto.

**Capitolo 2: Guardiano d'animali****Art. 8<sup>4</sup>**           Formazione

<sup>1</sup> Nel corso della formazione, il guardiano d'animali acquisisce le nozioni fondamentali su la tenuta e la cura di animali, come pure conoscenze più approfondite in un settore speciale.

<sup>2</sup> La formazione si svolge in un'azienda di formazione riconosciuta.

<sup>3</sup> Le aziende di formazione organizzano i corsi e incoraggiano lo studio personale.

**Art. 9<sup>5</sup>**           Esame

<sup>1</sup> Sono ammesse all'esame le persone che hanno compiuto i 18 anni di età, che possono dimostrare di aver compiuto una pratica della durata di dodici mesi in un'azienda di formazione e che hanno seguito un corso preparatorio cantonale.

<sup>2</sup> I Cantoni organizzano l'esame per l'ottenimento del certificato di capacità, in collaborazione con le aziende di formazione e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale).

<sup>3</sup> L'autorità cantonale che organizza l'esame rilascia il certificato di capacità sul modulo dell'Ufficio federale. Il certificato è valido in tutta la Svizzera.

<sup>4</sup> I Cantoni possono riscuotere una tassa d'esame.

**Art. 10<sup>6</sup>**          Regolamento

Il Dipartimento federale dell'economia<sup>7</sup> (Dipartimento) disciplina l'ottenimento del certificato di capacità.

**Art. 11**           Impiego di guardiani d'animali

<sup>1</sup> Nelle tenute professionali di animali selvatici, negli stabilimenti che esercitano professionalmente il commercio di animali, negli stabilimenti per animali da laboratorio, negli allevamenti e commerci di animali da laboratorio, nei rifugi e pensioni per animali, nelle cliniche per animali e nelle aziende che allevano e tengono professionalmente animali da compagnia, gli animali devono, di principio, essere tenuti o

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1408).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1408).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1408).

<sup>7</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

direttamente sorvegliati da guardiani con certificato di capacità. Il numero dei guardiani dev'essere proporzionato alla specie e all'effettivo degli animali.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Non sono necessari guardiani di animali con certificato di capacità per gli animali che, secondo la scienza e l'esperienza, possono essere tenuti facilmente e governati da persone senza speciali conoscenze del ramo.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale può eccezionalmente prevedere che una persona, la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili, assuma il posto di guardiano d'animali con certificato di capacità.

<sup>4</sup> Le cliniche per animali sono stabilimenti con direzione veterinaria, nei quali gli animali malati o feriti sono curati in degenza.<sup>9</sup>

## **Capitolo 3: Animali domestici**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 12**            Concetto

Sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli, i cani, i gatti e i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni).

#### **Art. 13**            Pavimenti

<sup>1</sup> I pavimenti devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antisdruciolevoli e secchi. Nel settore di riposo, devono soddisfare il fabbisogno in calore degli animali.

<sup>2</sup> I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza e al peso degli animali. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.

#### **Art. 14**            Illuminazione

<sup>1</sup> Gli animali domestici non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro.

<sup>2</sup> Le stalle, in cui gli animali soggiornano permanentemente o prevalentemente, devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale. L'intensità luminosa, nel settore degli animali, dev'essere, di giorno, di almeno 15 lux e, per i volatili domestici, di almeno 5 lux.

<sup>3</sup> La fase luminosa non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore per giorno.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

**Art. 15** Dispositivi di comando nelle stalle

I dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica, per dirigere il comportamento degli animali nella stalla, sono vietati. Sono permessi il giogo elettrico individualmente regolabile per il bestiame bovino e, temporaneamente, le recinzioni elettriche nella stabulazione libera.

**Sezione 2: Bestiame bovino****Art. 16** Foraggiamento dei vitelli

<sup>1</sup> I vitelli devono essere foraggiati con un'alimentazione sufficientemente ricca in ferro.

<sup>2</sup> Ai vitelli di oltre tre settimane devono essere dati, in libera ingestione, paglia, fieno o foraggi analoghi.

<sup>3</sup> L'uso delle museruole è vietato.

**Art. 16<sup>a10</sup>** Tenuta dei vitelli

<sup>1</sup> La stabulazione fissa per i vitelli fino all'età di quattro mesi è vietata, eccetto temporaneamente per i vitelli da allevamento e durante l'abbeverata.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> I vitelli di due settimane a quattro mesi devono essere tenuti in sistemi di stabulazione in gruppo. Sono eccettuati i vitelli tenuti in cascine con un accesso duraturo a un parco all'aperto.<sup>12</sup>

<sup>3</sup> I vitelli tenuti individualmente devono essere in contatto visivo con animali della stessa specie.

**Art. 17<sup>13</sup>** Settore di riposo

<sup>1</sup> Per i vitelli fino a quattro mesi, per le vacche e manze in gestazione avanzata, nonché per i tori riproduttori, il settore di riposo deve essere provvisto di lettiera sufficiente e adeguata.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Per il rimanente bestiame bovino, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo provvisto di lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico.

**Art. 18<sup>15</sup>** Stabulazione fissa

Il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori della stalla, almeno durante 90 giorni all'anno.

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>11</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>12</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>14</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

**Art. 19**            Stabulazione libera

<sup>1</sup> Nella stabulazione libera per il bestiame bovino, le corsie, nel luogo di sosta, devono essere sistemate in modo che gli animali possano evitarsi.

<sup>2</sup> Nella stabulazione libera con box non devono essere stabulati più animali del numero dei box disponibili.

<sup>3</sup> Per gli animali partorienti o malati dev'essere disponibile un reparto speciale.

**Sezione 3: Suini****Art. 20**            Occupazione

I suini devono potersi occupare a lungo con paglia, foraggi grossolani o altri oggetti adeguati.

**Art. 21<sup>16</sup>**        Pavimenti delle stalle e giacigli

<sup>1</sup> I pavimenti delle poste singole per scrofe e dei box per verri d'allevamento possono essere grigliati o perforati soltanto per metà e quelli dei box di allevamento dei suinetti soltanto per i due terzi.

<sup>2</sup> Per i suini tenuti in gruppo, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo con un pavimento non perforato.

**Art. 22**            Stabulazione individuale

<sup>1</sup> I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in box singoli. Sono eccettuati singoli suini da ingrasso, che sono in ritardo nello sviluppo e che vengono ingrassati.

<sup>2</sup> Le gabbie per scrofe in asciutta possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e al massimo durante 10 giorni.<sup>17 18</sup>

<sup>3</sup> I suini non devono essere tenuti attaccati.<sup>19 20</sup>

**Art. 22a<sup>21</sup>**        Tenuta in gruppo

<sup>1</sup> Le scrofe tenute in gruppo possono essere fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>18</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>20</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>2</sup> In sistemi con box di foraggiamento e di riposo, le corsie devono essere sufficientemente larghe, in modo tale che gli animali possano girarsi ed evitarsi senza impedimento.<sup>22</sup>

**Art. 23<sup>23</sup>**      Box per il parto

<sup>1</sup> I box per il parto devono essere sistemati in modo che la scrofa madre possa girarsi liberamente. Durante il parto, in casi eccezionali la scrofa può essere fissata.<sup>24</sup>

<sup>2</sup> Alcuni giorni prima del parto, il box deve essere provvisto sufficientemente di paglia lunga o di materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera bastevole.

**Art. 24**      Gabbie per lattonzoli

I lattonzoli non possono essere tenuti in gabbie a due o più piani. La parte superiore della gabbia dev'essere aperta.

**Sezione 3a:<sup>25</sup> Conigli domestici**

**Art. 24a**      Occupazione e tenuta in gruppo

<sup>1</sup> I conigli devono ricevere quotidianamente foraggi grossolani quali fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.

<sup>2</sup> Gli animali giovani, di regola, non devono essere tenuti da soli durante le prime otto settimane.

**Art. 24b**      Parchi, gabbie e attrezzature

<sup>1</sup> Le gabbie devono:

- a. avere una superficie di suolo secondo l'allegato 1, tavole 141 e 142, numero 11 oppure, se la superficie è minore, essere attrezzate con una superficie sopraelevata di almeno 20 cm sulla quale gli animali possono sdraiarsi completamente distesi;
- b. avere, almeno su di una parte, un'altezza che permetta agli animali di sedersi in posizione eretta;
- c. essere attrezzate con una zona oscurata nella quale gli animali possono ritirarsi.

<sup>2</sup> Gabbie senza lettiera possono essere utilizzate unicamente in locali climatizzati.

<sup>22</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>24</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>3</sup> I parchi o le gabbie per le coniglie in gestazione avanzata devono essere provvisti di spazi per la nidificazione. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto alla preparazione del nido. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su di una superficie sopraelevata.

## Sezione 4: Volatili domestici

### Art. 25           Attrezzature

<sup>1</sup> Le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata devono essere disponibili in numero sufficiente; devono inoltre essere sistemati:

- a. per gli animali d'allevamento e le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici, un luogo protetto e oscurato per la deposizione delle uova, provvisto di lettiera o di un supporto soffice;
- b. per gli animali d'allevamento e le ovaiole del pollame, dei tacchini, delle galline faraone e dei piccioni, posatoi o graticolati adeguati;
- c. per le anatre, una possibilità di bagnarsi.

<sup>2</sup> Queste attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

### Art. 26           Pareggio del becco, uccisione di pulcini

<sup>1</sup> I becchi non possono essere pareggiati in modo che gli animali non possono più mangiare normalmente.

<sup>2</sup> I pulcini, che vengono uccisi, non possono essere sovrapposti fintanto che vivono ancora.

## Sezione 5: Autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione

### Art. 27           Obbligo d'autorizzazione

<sup>1</sup> Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici, è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 5 della legge.

<sup>2</sup> Soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali gli animali sono frequentemente in contatto, come:

- a. le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata;
- b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;
- c. le delimitazioni e i dispositivi per dirigere gli animali;
- d. i dispositivi d'attacco;
- e. i dispositivi per la deposizione delle uova.



<sup>3</sup> Gli impianti di stabulazione (gabbie, box, poste, stalle ecc.) devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.

#### **Art. 28** Procedura d'autorizzazione

<sup>1</sup> Il fabbricante indigeno o l'importatore presenta la domanda, corredata dei documenti necessari per la valutazione, all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'esame pratico, se è necessario, è eseguito presso la stazione federale di ricerche d'economia aziendale e di genio rurale oppure un altro servizio adeguato. L'Ufficio federale sottopone al richiedente un preventivo delle spese.

<sup>3</sup> Il richiedente deve mettere gratuitamente a disposizione, per l'esame, i sistemi e gli impianti di stabulazione. Può essere tenuto a pagare un acconto per le spese procedurali.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione. Può limitarla nel tempo e vincolarla a condizioni ed oneri.

#### **Art. 29** Commissione per gli impianti di stabulazione

<sup>1</sup> Il Dipartimento nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di studiosi e specialisti delle questioni concernenti la protezione e la tenuta degli animali, e la costruzione di stalle.

<sup>2</sup> Il Dipartimento ne designa il presidente. Del rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Compila il suo regolamento interno. L'Ufficio federale ne assume la segreteria.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può far capo alla Commissione in tutti i contesti connessi con l'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati degli esami pratici, presentatili dall'Ufficio federale.

#### **Art. 30** Segnatura e pubblicazione

<sup>1</sup> Il fabbricante o l'importatore deve contrassegnare i sistemi e gli impianti di stabulazione autorizzati con il numero d'autorizzazione e comunicare al custode, nel modo d'uso, le condizioni e gli oneri vincolati all'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale pubblica le autorizzazioni, come pure le condizioni e gli oneri ad esse vincolati, nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria».

### **Sezione 6: Cani**

#### **Art. 31** Tenuta di cani

<sup>1</sup> I cani tenuti in locali devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno. Se possibile devono poter uscire all'aperto.

<sup>2</sup> I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 20 m<sup>2</sup>. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.

<sup>3</sup> I cani tenuti all'aperto devono disporre di un rifugio.

### **Art. 32**            Cani da traino

<sup>1</sup> Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o allattanti.

<sup>2</sup> I cani devono essere bardati adeguatamente.

### **Art. 33**            Addestramento di cani da caccia

<sup>1</sup> I cani bassotti possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale, approvata dall'autorità cantonale.

<sup>2</sup> La tana artificiale è approvata se:

- a. i canali orizzontali e il fondo sono scopercchiabili in qualsiasi punto;
- b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi;
- c. il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.

<sup>3</sup> Qualsiasi manifestazione nella quale i cani bassotti sono addestrati o esaminati in tana dev'essere annunciata all'autorità cantonale. Questa ne provvede alla sorveglianza permanente. Può limitare il numero delle tane e delle manifestazioni.

### **Art. 34**<sup>26</sup>        Rapporti con i cani

<sup>1</sup> Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore e gli spari di punizione nonché l'utilizzazione di collari con aculei interni.

<sup>2</sup> Non devono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all'animale ferite o forti dolori oppure che lo eccitino notevolmente o gli incutano forte paura.

<sup>3</sup> L'impiego di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti d'addestramento e l'impiego a regola d'arte di sistemi di recinzione di terreni.

<sup>4</sup> Su domanda, l'autorità cantonale può autorizzare eccezionalmente per scopi terapeutici l'utilizzazione di dispositivi secondo il capoverso 3 a persone che si dimostrano in possesso delle necessarie capacità.

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

## Capitolo 3a<sup>27</sup>: Pensioni e rifugi per animali e animali da compagnia

### Art. 34a Definizioni

<sup>1</sup> Per «pensioni» si intendono le aziende nelle quali gli animali vengono tenuti in pensione e per «rifugi» quelle nelle quali gli animali abbandonati vengono assistiti.

<sup>2</sup> Per «animali da compagnia» si intendono gli animali che vengono tenuti nell'economia domestica per l'interesse che suscitano o come compagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.

### Art. 34b Notifica di pensioni e di rifugi per animali e di allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia

<sup>1</sup> Chi esercita o intende esercitare una pensione o un rifugio per animali deve notificarlo all'autorità cantonale.<sup>28</sup>

<sup>2</sup> Chi esercita o intende esercitare professionalmente l'allevamento o la tenuta di animali da compagnia deve notificarlo all'autorità cantonale.<sup>29</sup>

<sup>3</sup> Occorre indicare:

- a. la persona responsabile;
- b. la specie e il numero massimo degli animali;
- c. la grandezza, il numero e la natura delle unità di tenuta;
- d. l'effettivo e la formazione del personale per la cura degli animali.

## Capitolo 4: Animali selvatici

### Sezione 1: In generale

#### Art. 35 Concetto

Sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati gli animali domestici (art. 12) e i roditori da laboratorio, allevati specialmente per esperimenti su animali.

#### Art. 36 Divieto di foraggiamento

Negli stabilimenti di tenuta d'animali selvatici aperti al pubblico, eccettuati gli impianti per uccelli acquatici, va vietato ai visitatori il foraggiamento incontrollato degli animali.

<sup>27</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>28</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>29</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

**Art. 37** Cattura e immissione in recinti di animali selvatici

<sup>1</sup> I preparati farmaceutici per la cattura possono essere usati soltanto secondo istruzioni veterinarie. Gli animali devono essere osservati fino a cessazione degli effetti.

<sup>2</sup> Agli animali dei quali è presumibile una reazione di spavento se vengono immessi in un nuovo parco da selvaggina, la limitazione del medesimo dev'essere resa ben riconoscibile. A una comunità esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se essi prima vengono assuefatti e dopo osservati.

**Sezione 2: Autorizzazione per la tenuta di animali selvatici****Art. 38** Tenuta professionale di animali selvatici

<sup>1</sup> Sono considerate custodie professionali di animali selvatici:

- a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi con vie di passaggio, i parchi per animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari o i terrari d'esposizione, come pure gli impianti analoghi che
  1. possono essere visitati verso pagamento oppure
  2. possono essere visitati senza pagamento, ma sono esercitati in connessione con stabilimenti professionali, come ristoranti, distributori di benzina, negozi o aziende di trasporto, oppure per animare in generale il turismo;
- b. gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono tenuti professionalmente per gli esperimenti, la produzione di uova, di carne o di pellicce ovvero per scopi analoghi;
- c. gli stabilimenti, nei quali gli animali selvatici sono tenuti per la caccia;
- d. le esposizioni temporanee pubbliche di animali.

<sup>2</sup> Sono eccettuate le peschiere, le vasche per la tenuta di pesci commestibili e gli acquari individuali.

**Art. 39** Tenuta privata di animali selvatici

I seguenti animali selvatici possono essere tenuti, anche a scopo non professionale, soltanto con autorizzazione:

- a. mammiferi, eccetto gli insettivori e i piccoli roditori;
- b. struzzi, kivi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, gressori, fenicotteri, rapaci diurni, gru, limicoli, rapaci notturni, caprimulgiformi, colibri, trogoni, bucerotidi grandi, nettarinie, paradiseidi;
- c. testuggini giganti e solcate, tartarughe marine, cocodrilli, tuatara, varani, elodermi, serpenti velenosi, boidi che allo stato adulto raggiungono più di tre metri di lunghezza, eccetto il boa constrictor;
- d. salamandre giganti;

- e. pesci che, in libertà, diventano lunghi più di un metro, eccettuate le specie indigene secondo la legislazione sulla pesca.

**Art. 40** Limitazioni

<sup>1</sup> Per gli animali, che sono estremamente difficili da tenere, l'autorità cantonale può rilasciare un'autorizzazione soltanto se uno specialista riconosciuto prova con una perizia che essi saranno tenuti in modo adeguato.

<sup>2</sup> Trattasi segnatamente degli animali seguenti:

- a. ornitorinco, koala, cinocefalo, pangolino gigante;
- b. strolaghe, pigopodi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne, alcid, rondoni (tranne i nidatori delle specie indigene);
- c. iguana marina, camaleonti;
- d. rana gola;
- e. selaci pelagici.

**Art. 41** Procedura d'autorizzazione

<sup>1</sup> Il custode presenta la domanda all'autorità del Cantone in cui dovranno essere tenuti gli animali.

<sup>2</sup> Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone, in cui si trova il quartiere d'inverno o gli impianti stabili per gli animali. Se essi si trovano all'estero, l'autorizzazione, connessa con il permesso d'importazione dell'Ufficio federale, è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante soggiorerà per la prima volta.

<sup>3</sup> La domanda indica:

- a. lo scopo della tenuta;
- b. la specie e il numero degli animali;
- c. le dimensioni e la natura dei parchi;
- d. per le tenute professionali di animali selvatici, l'effettivo e la formazione del personale che ne prende cura.

<sup>4</sup> Per i giardini zoologici, i circhi e gli impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) va utilizzato il modulo dell'Ufficio federale.

**Art. 42** Presupposti all'autorizzazione

<sup>1</sup> I locali, i parchi e le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali, nonché allo scopo dello stabilimento. Devono essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire. I parchi per animali da circo, che si producono sovente sull'arena e per quelli nei quali gli animali sono tenuti per breve durata, possono rimanere inferiori ai requisiti minimi secondo l'allegato 2.

<sup>2</sup> Gli animali, se necessario, devono essere protetti, con provvedimenti edili, dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati da visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.

<sup>3</sup> Dev'essere assicurata la sorveglianza veterinaria regolare degli animali; sono eccettuate le esposizioni temporanee e le piccole tenute private.

<sup>4</sup> Se, per una tenuta di animali selvatici non sono prescritti guardiani con certificato di capacità, il richiedente deve provare che l'addetto dispone di conoscenze sufficienti sulla tenuta.

<sup>5</sup> Per le esposizioni temporanee di animali, il richiedente deve provare che essi, dopo l'esposizione possono essere collocati in un altro luogo adeguato.

### **Art. 43**

<sup>1</sup> L'autorizzazione per giardini zoologici, circhi e impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) è rilasciata sul modulo dell'Ufficio federale. Essa è generale oppure limitata a determinate specie, e stabilisce il numero minimo dei guardiani titolari del certificato di capacità. Di regola non è limitata nel tempo.

<sup>2</sup> L'autorizzazione per la tenuta di animali selvatici secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettere b e c è limitata a determinate specie di animali. Essa stabilisce la grandezza dei parchi, la densità ammissibile d'occupazione, il numero minimo dei guardiani titolari del certificato di capacità e il modo di procedere per lo stordimento e l'uccisione degli animali. Di regola non è limitata nel tempo.

<sup>3</sup> Le altre autorizzazioni (art. 38 cpv. 1 lett. d, 39 e 40) stabiliscono le specie e il numero degli animali. La loro validità è limitata a due anni al massimo. Per le grandi tenute private di animali selvatici, l'autorità cantonale può prescrivere un numero minimo di guardiani titolari del certificato di capacità.

<sup>4</sup> Le autorizzazioni possono stabilire in modo più particolareggiato il foraggiamento, la cura e il ricovero ed essere vincolate a condizioni e oneri.

### **Art. 44**            Controlli e annunci

<sup>1</sup> Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali secondo le istruzioni dell'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Deve preannunciare all'autorità cantonale i mutamenti importanti delle costruzioni o dell'effettivo degli animali. L'autorità decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

<sup>3</sup> Essa verifica, almeno annualmente, le tenute professionali di animali selvatici.

## Capitolo 5: Commercio e pubblicità con animali

### Art. 45<sup>30</sup> Obbligo d'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione per il commercio professionale di animali e la pubblicità con animali (art. 8 cpv. 1 della legge) è parimenti necessaria per i mercati di piccoli animali e per le esposizioni di animali in cui essi sono venduti. Sono eccettuate le manifestazioni locali.

<sup>2</sup> Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>31</sup> sulle epizootie, la relativa patente vale come autorizzazione. Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizootie, l'autorizzazione non è necessaria.

### Art. 46 Procedura d'autorizzazione

<sup>1</sup> Le domande d'autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale. Le autorizzazioni per fiere e mercati di piccoli animali ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti, come pure per l'impiego di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall'organizzatore della manifestazione.

<sup>2</sup> Le domande d'autorizzazione per il commercio con animali devono indicare:

- a. la natura e l'ampiezza del commercio;
- b. la grandezza, il genere e l'attrezzatura dei locali;
- c. l'effettivo e la formazione del personale addetto alla cura degli animali.

<sup>3</sup> Per i commerci di animali con esposizione annessa (zoo commerciali) dev'essere riempito il modulo di cui all'articolo 41 capoverso 4.

<sup>4</sup> Le domande d'autorizzazione per la pubblicità con animali devono indicare:

- a. la specie e il numero degli animali;
- b. i particolari e la durata dell'impiego.

### Art. 47 Presupposti all'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione per l'esercizio del commercio con animali è rilasciata se il richiedente:

- a. ha il domicilio o una sede d'affari in Svizzera;
- b. dispone di locali, parchi e attrezzature adeguati.

<sup>2</sup> Ove gli animali selvatici siano tenuti soltanto temporaneamente e non per essere esposti, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione anche se i parchi sono inferiori ai requisiti minimi di cui all'allegato 2.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).  
<sup>31</sup> RS 916.401

<sup>3</sup> L'autorizzazione per la pubblicità con animali è rilasciata se è assicurato che essi non soffrono né subiscono danni.

#### **Art. 48**           Contenuto dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorità cantonale stabilisce se, e in quale effettivo, i guardiani d'animali titolari del certificato di capacità sono necessari. L'autorizzazione per il commercio con un numero limitato di animali può essere rilasciata anche se il richiedente non è titolare del certificato di capacità, ma prova di possedere conoscenze sufficienti nella tenuta degli animali corrispondenti.

<sup>2</sup> Nelle autorizzazioni per fiere e mercati con animali piccoli ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti o per la pubblicità con animali deve risultare garantito, con l'imposizione di condizioni ed oneri, che gli animali non soffrono né subiscono danni. Queste autorizzazioni sono limitate nel tempo.

<sup>3</sup> Le altre autorizzazioni per il commercio con animali non sono normalmente limitate nel tempo.

#### **Art. 49**           Controlli

<sup>1</sup> L'autorità cantonale verifica i commerci autorizzati di animali almeno ogni due anni.

<sup>2</sup> Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali, secondo le istruzioni dell'autorità cantonale.

#### **Art. 50**           Primati e felidi

<sup>1</sup> Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure con felidi (Felidae, escluso il gatto domestico) è permesso soltanto ai giardini e ai parchi zoologici, riconosciuti al riguardo dall'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Il riconoscimento presuppone:

- a. un'autorizzazione secondo l'articolo 43 capoverso 1;
- b. la direzione secondo principi scientifici;
- c. l'occupazione di un veterinario a tempo pieno o parziale.

<sup>3</sup> Il riconoscimento non è necessario per la vendita di scimmie, proscimmie e felidi allevati in proprio, come anche per la mediazione di animali tenuti da terzi.

#### **Art. 51**           Autorizzazione di tenuta per il cessionario

Chi cede un animale che può essere tenuto soltanto con autorizzazione deve sincerarsi che il cessionario sia titolare di questa autorizzazione.



**Art. 51a<sup>32</sup>** Limite di età per compratori di animali

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza il consenso espresso dei detentori dell'autorità parentale.

**Capitolo 6: Trasporti di animali****Art. 52** Responsabilità

<sup>1</sup> Lo speditore deve procurarsi anticipatamente i documenti necessari affinché il trasporto e la consegna possano essere svolti rapidamente. Deve trasmettere le istruzioni necessarie per l'assistenza agli animali durante il trasporto e, se possibile, applicarle in modo chiaramente visibile sui contenitori.

<sup>2</sup> Il vettore deve sincerarsi che siano disponibili i documenti necessari ed eseguire il trasporto con celerità e riguardo. È responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'assistenza agli animali. Dopo aver caricato gli animali, deve trasportarli immediatamente al luogo di destinazione e annunciarne subito l'arrivo al destinatario.<sup>33</sup>

<sup>3</sup> Il destinatario, insieme con il vettore, deve scaricare immediatamente gli animali; deve, nella misura del necessario, ricoverarli, abbeverarli, foraggiarli e prenderne cura, in considerazione dei disagi precedenti. Gli animali selvatici devono essere riambientati con cura.<sup>34</sup>

**Art. 53<sup>35</sup>** Selezione, preparazione e assistenza

<sup>1</sup> Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. Gli animali malati, feriti, indeboliti o in gestazione avanzata e gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali.

<sup>2</sup> Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.

<sup>3</sup> Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia. Non è necessario personale accompagnante se il mittente o il destinatario ha garantito che, se del caso, durante tutto il trasporto o durante le fermate intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e foraggio e vengono curati.

<sup>4</sup> Il bestiame lattifero in lattazione dev'essere munto due volte al giorno.

<sup>5</sup> Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso. Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.

<sup>32</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>6</sup> I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati su rampe antisdrucchiolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare interstizi così ampi che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di una protezione laterale adeguata alla taglia e al peso degli animali, eccetto che questi ultimi vengano condotti a mano e l'altezza del ponte di carico non superi 50 cm.<sup>36</sup>

<sup>7</sup> Gli equini, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una cavezza durante il viaggio. Le cavezze di corda sono vietate. Se gli equini vengono trasportati in gruppo senza essere attaccati, i ferri degli zoccoli posteriori devono essere tolti.

<sup>8</sup> I tori d'età superiore a 18 mesi devono recare un anello nel naso. È vietato servirsi delle corna o dell'anello del naso e di corde per legare il bestiame bovino.

<sup>9</sup> Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Quest'ultime devono trattare gli animali con riguardo.

<sup>10</sup> Il movimento del veicolo dev'essere adeguato agli animali. All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile.

<sup>11</sup> I ponti di carico e i contenitori devono essere accuratamente puliti prima del trasporto.

#### **Art. 54** Mezzi di trasporto

<sup>1</sup> I mezzi di trasporto devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. le parti, con le quali gli animali entrano in contatto, devono essere costruite con materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- b. le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il trasporto, poter essere fissati in modo sicuro;
- c.<sup>37</sup> dev'essere evitato, con pavimenti antisdrucchiolevoli, pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno, che gli animali possano sdrucchiolare o i contenitori spostarsi. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare le esigenze dell'articolo 53 capoverso 6;
- d. i dispositivi d'attacco devono essere resistenti in modo che non possano spezzarsi, se normalmente sollecitati, durante il trasporto. Devono essere sufficientemente lunghi, affinché gli animali possano reggersi normalmente, caricarsi, come pure foraggiarsi ed abbeverarsi;
- e.<sup>38</sup> gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Gli animali da reddito devono disporre delle superfici minime di carico indicate nell'allegato 4. Dev'essere tenuto conto dei bisogni delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura. Se le superfici di carico sono

<sup>36</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

grandi oppure se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di carico secondo l'allegato 4, devono essere inserite pareti di separazione;

- f. devono essere assicurati un sufficiente afflusso d'aria fresca, come anche la protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico.
- g.<sup>39 40</sup> sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali da reddito secondo l'allegato 4 deve essere indicata la superficie di carico disponibile in m<sup>2</sup>, eventualmente per piano, chiaramente visibile dall'esterno. Inoltre nel veicolo deve essere presente una copia dell'allegato 4;
- h.<sup>41 42</sup> sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali deve essere applicata davanti e dietro la scritta ben visibile «Animali vivi».

<sup>2</sup> Con gli animali non possono essere caricate merci pregiudizievoli per essi.

<sup>3</sup> I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di stanza durante interruzioni abbastanza lunghe del viaggio soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di tenuta indicate negli allegati, hanno accesso in ogni momento all'acqua o se del caso al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla specie. Inoltre, devono essere adempite le esigenze di un clima adeguato agli animali.<sup>43</sup>

#### **Art. 55**           Contenitori di trasporto

<sup>1</sup> I contenitori di trasporto devono:

- a. essere costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- b. essere sufficientemente robusti in modo che possano sopportare le sollecitazioni normali del trasporto senza danni gravi e che non possano essere distrutti dagli animali;
- c. essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
- d. essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano essere trasportati in posizione normale del corpo;
- e. disporre bastevolmente di orifizi d'aerazione sistemati in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso d'aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi dev'essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;

<sup>39</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>40</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>41</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>42</sup> Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

<sup>43</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

f.<sup>44</sup> essere costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, assistiti; i contenitori per trasporti di notevole durata devono essere muniti di attrezzature di abbeverata e di foraggiamento che possano essere manipolate senza che gli animali abbiano a fuggire.

<sup>2</sup> I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure l'iscrizione «animali vivi». Su due pareti laterali opposte un segno deve indicare la parte in alto o quella in basso. Sono eccettuati:

- a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
- b. i contenitori che sono trasportati, senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.

<sup>3</sup> I contenitori accatastabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che gli orifizi d'aerazione non vengano otturati durante l'accatastamento e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.

## Art. 56 Eccezioni

Nei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di trasporto nella misura in cui le deroghe siano necessarie a cagione delle condizioni particolari e gli animali non soffrano nè subiscano danni.

## Art. 57<sup>45</sup>

## Capitolo 7: Esperimenti su animali

### Sezione 1: Animali da esperimento<sup>46</sup>

#### Art. 58<sup>47</sup> Campo d'applicazione e definizioni

<sup>1</sup> Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano, oltre ai vertebrati, anche ai decapodi (*Decapoda*) e ai cefalopodi (*Cephalopoda*).

<sup>2</sup> Sono considerati animali da esperimento tutti gli animali giusta il capoverso 1 che sono utilizzati in esperimenti su animali o di cui si prevede l'impiego a questo scopo.

#### Art. 58<sup>a</sup><sup>48</sup> Tenuta

<sup>1</sup> Le prescrizioni sulla tenuta di animali si applicano anche agli animali da esperimento.

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>45</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>2</sup> Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3, 4 e all'articolo 59 nella misura in cui esse sono necessarie per conseguire lo scopo dell'esperimento e se sono autorizzate; devono durare il meno possibile.

**Art. 59<sup>49</sup>**      Prescrizioni speciali sulla tenuta

<sup>1</sup> I locali nei quali sono tenuti gli animali da esperimento devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati ai bisogni degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio molesto.

<sup>2</sup> I locali e le attrezzature devono essere realizzati in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi o improvvisi. Anche nell'occuparsi degli animali si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.

<sup>3</sup> Gli animali da esperimento devono essere abituati al contatto con l'uomo prima dell'inizio di un esperimento.

<sup>4</sup> I primati, i gatti e i cani, esclusi gli animali insocievoli, devono essere tenuti con individui della stessa specie.

**Art. 59a<sup>50</sup>**      Provenienza

<sup>1</sup> Gli animali destinati a esperimenti devono, di regola, essere allevati dallo stesso utilizzatore o acquistati in un allevamento o un commercio di animali da esperimento riconosciuti.

<sup>2</sup> Gli animali catturati allo stato selvaggio possono essere utilizzati in esperimenti su animali se appartengono a specie che è difficile allevare in numero sufficiente.

<sup>3</sup> Gli animali domestici possono essere utilizzati in esperimenti su animali anche se non sono stati allevati specialmente a tale scopo. Fanno eccezione i gatti, i cani e i conigli.

**Art. 59b<sup>51</sup>**      Allevamenti e commerci di animali da esperimento riconosciuti

<sup>1</sup> Chi alleva o acquista animali da esperimento per cederli deve notificarlo all'autorità cantonale con una domanda di riconoscimento dell'azienda. Devono essere segnatamente indicati la persona responsabile, la specie e il numero degli animali nonché il volume dell'eventuale commercio.

<sup>2</sup> L'azienda è riconosciuta se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 11, 58a e 59 nonché quelle dell'articolo 63 sul controllo degli effettivi.<sup>52</sup>

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

**Art. 59c**<sup>53</sup> Marchiatura

I primati, i cani e i gatti previsti come animali da esperimento devono essere marchiati durevolmente, di regola prima dello svezzamento.

**Sezione 1a: Formazione e perfezionamento del personale specializzato**<sup>54</sup>**Art. 59d**<sup>55</sup> Direttore degli esperimenti e persone che effettuano esperimenti su animali

<sup>1</sup> Gli specialisti sotto la cui direzione sono effettuati esperimenti su animali devono:

- a. disporre di una formazione universitaria completa, di regola nelle discipline biologia, medicina veterinaria o medicina umana oppure di una formazione equivalente;
- b. seguire una formazione speciale che procuri conoscenze sulla protezione degli animali, le caratteristiche, i bisogni e le malattie degli animali da esperimento nonché sul loro impiego a scopo sperimentale;
- c. disporre di un'esperienza pratica triennale nel campo degli esperimenti su animali;
- d. poter assicurare a regola d'arte la cura degli animali.

<sup>2</sup> Le persone che effettuano esperimenti su animali sotto la direzione di specialisti giusta il capoverso 1 devono seguire una formazione speciale che procuri loro le necessarie conoscenze specialistiche e la pratica necessaria per l'esecuzione di esperimenti.

<sup>3</sup> Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 prendono parte periodicamente a corsi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali. Esse forniscono all'autorità cantonale la prova del loro perfezionamento.

<sup>4</sup> In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che effettuano esperimenti su animali organizzano corsi per la formazione speciale e il perfezionamento.

**Art. 59e**<sup>56</sup> Contenuto della formazione e del perfezionamento

L'Ufficio federale disciplina la formazione speciale per i direttori degli esperimenti e per le persone che ne effettuano, in particolare il contenuto e il volume dell'insegnamento, nonché la sua durata, compresi i periodi di pratica (stage) e il perfezionamento.

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

<sup>54</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>55</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU **1991** 2349). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1997** 1121). Per il testo in vigore fino al 30 giu. 1999 vedi alla fine del presente testo.

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

**Art. 59**<sup>57</sup> Controllo della formazione e del perfezionamento

<sup>1</sup> L'autorità cantonale:

- a. esamina nell'ambito della procedura d'autorizzazione per esperimenti su animali l'idoneità del direttore degli esperimenti e delle persone che ne effettuano;
- b. può dispensare da una parte della formazione speciale e dei corsi di perfezionamento direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente;
- c. in casi fondati, può prescrivere la formazione in un campo particolare a direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano;
- d. può riconoscere a direttori degli esperimenti una durata inferiore di esperienza pratica, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente.

<sup>2</sup> Formazioni, corsi di perfezionamento e corsi speciali esteri equivalenti vengono riconosciuti dall'autorità cantonale.

**Art. 60**<sup>58</sup> Obbligo d'autorizzazione

<sup>1</sup> Gli esperimenti giusta l'articolo 13 capoverso 1 della legge possono essere eseguiti solo con un'autorizzazione.

<sup>2</sup> Un'autorizzazione è richiesta segnatamente per gli esperimenti nell'ambito dei quali:

- a. si procede ad interventi chirurgici sull'animale;
- b. sono esercitate rilevanti influenze fisiche sull'animale;
- c. per controlli, all'animale sono somministrate o applicate sostanze o miscele di sostanze, per le quali non si può escludere un effetto dannoso;
- d. sono provocati effetti patologici sull'animale;
- e. animali sono infettati con microrganismi o parassiti oppure sono immunizzati o è loro somministrato materiale cellulare, anche se questo è effettuato a scopo diagnostico;
- f. si lavora su animali narcotizzati, anche se gli animali sono uccisi sotto narcosi;
- g. si lavora su animali per i quali si ammette, in base alla loro morfologia o ai loro geni, che possono avvertire dolori, sofferenze, lesioni o una notevole ansietà oppure che subiscono considerevoli pregiudizi dello stato generale;
- h. si lavora su embrioni, ovuli, spermatozoi o larve e gli esperimenti durano oltre la nascita, lo schiudersi o lo stadio larvale;

<sup>57</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1997** 1121).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

- i. gli animali sono limitati nella libertà di movimento a varie riprese o per lungo tempo oppure sono tenuti in isolamento;
- k. gli animali sono tenuti in deroga alle prescrizioni di tenuta giusta gli articoli 58a e 59.

**Art. 61<sup>59</sup>** Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione

<sup>1</sup> Un esperimento su animali secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge può essere in particolare autorizzato se:

- a. l'esperimento persegue uno degli obiettivi dell'articolo 14 della legge;
- b. il metodo è conforme all'articolo 16 della legge;
- c. il metodo è adeguato al raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento, tenuto conto delle conoscenze più recenti;
- d. la specie animale prevista non può essere sostituita da una specie di livello evolutivo inferiore;
- e. è impiegato il numero più ridotto di animali necessario e si tiene conto dei metodi più adeguati per l'analisi dei risultati dell'esperimento;
- f. sono soddisfatte le esigenze riguardanti la tenuta degli animali;
- g. sono soddisfatte le esigenze riguardanti la provenienza degli animali;
- h. il direttore degli esperimenti e le persone che li effettuano adempiono le esigenze di formazione e di perfezionamento secondo la sezione 1a.<sup>60</sup>

<sup>2</sup> Gli esperimenti su animali per gli scopi sottoindicati possono essere autorizzati unicamente alle seguenti condizioni supplementari:

- a. per l'*insegnamento nelle università* e per la *formazione di specialisti*, solo se non esiste nessun'altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o acquisire nozioni necessarie per l'esercizio della professione o per l'esecuzione di esperimenti su animali;
- b. per la *registrazione di sostanze e di prodotti* in un altro Stato se le esigenze della registrazione corrispondono ai disciplinamenti internazionali o se, confrontate a quelle della Svizzera, non richiedono un numero più rilevante di esperimenti su animali o di animali per un esperimento e non richiedono esperimenti su animali che provocano maggiori disagi per questi ultimi.

<sup>3</sup> Un esperimento su animali non deve essere autorizzato se:

- a. l'obiettivo può essere conseguito con metodi praticabili senza esperimenti su animali che siano affidabili secondo lo stato attuale delle conoscenze;
- b. esso non ha nessun rapporto con la salvaguardia o la protezione della vita e della salute umane ed animali, se non fornisce verosimilmente nuove conoscenze su fenomeni vitali essenziali e se non serve alla protezione dell'ambiente naturale o ad attenuare sofferenze;

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).



- c. esso serve al controllo di prodotti e l'informazione cercata si può ottenere sfruttando i dati sulle componenti oppure se il potenziale rischio è sufficientemente conosciuto;
- d. confrontato al profitto tratto dalle conoscenze o dai risultati provoca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati.

**Art. 61<sup>61</sup>** Autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata a nome del direttore dell'istituto o del laboratorio; egli è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di protezione degli animali e delle condizioni ed oneri inerenti all'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è valida ogni volta per esperimenti o serie di esperimenti praticati allo scopo di trovare risposte a precise questioni oppure con finalità ben determinate. La validità è limitata al massimo a tre anni.<sup>62</sup>

<sup>3</sup> Eventuali deroghe alle prescrizioni di tenuta e a quelle relative alla provenienza di animali sono fissate nell'autorizzazione. Essa può contenere condizioni ed oneri riguardanti:

- a. la specie e il numero degli animali;
- b. la custodia, l'alimentazione, le cure e la sorveglianza degli animali prima, durante e dopo l'esperimento;
- c. il metodo per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà di ogni animale;
- d. la provenienza degli animali e il loro reimpiego dopo l'esperimento.

**Art. 62<sup>63</sup>** Procedura d'autorizzazione

<sup>1</sup> Chi intende svolgere esperimenti su animali deve informarne l'autorità cantonale. Le notifiche e le domande devono essere presentate secondo il modello di formulario dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale decide subito se è richiesta un'autorizzazione per l'esperimento su animali notificato. Se necessario chiede documenti complementari.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale trasmette le domande d'autorizzazione, per esame, alla commissione per gli esperimenti sugli animali e decide in base al preavviso di quest'ultima. Se la sua decisione è contraria al preavviso, deve motivarla nei confronti della commissione.

<sup>4</sup> Un'autorizzazione può essere usata unicamente dopo aver stabilito che non si è fatto uso di rimedi giuridici.

<sup>61</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

### Sezione 3: Controlli e annunci

#### Art. 63<sup>64</sup> Controlli

<sup>1</sup> Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento tengono un controllo dell'effettivo degli animali che deve contenere, per ogni specie, le seguenti indicazioni:

- a. l'aumento (data; nascita o provenienza; numero);
- b. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero);
- c. l'eventuale marchiatura (registro).

<sup>2</sup> I registri di controllo, giusta il capoverso 1, devono essere conservati per tre anni.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale sorveglia gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento. Li sottopone a controllo ogni anno.

#### Art. 63a<sup>65</sup> Notifiche

<sup>1</sup> Chi svolge esperimenti su animali deve notificare all'autorità cantonale, secondo il modello di formulario dell'Ufficio federale:

- a. la conclusione dell'esperimento o della serie di esperimenti entro tre mesi dal termine;
- b. per gli esperimenti che si estendono su parecchi anni, ogni volta entro la fine di marzo, le indicazioni riguardanti gli esperimenti effettuati nell'anno civile trascorso.

<sup>2</sup> I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale:

- a. di volta in volta le decisioni giusta l'articolo 62 capoversi 2 e 3 nonché le corrispondenti notifiche e domande;
- b. ogni volta entro fine aprile:
  1. le notifiche previste nel capoverso 1,
  2. un elenco degli allevamenti e dei commerci d'animali da esperimento riconosciuti.

### Sezione 4: Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

#### Art. 64

<sup>1</sup> La commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove membri. È composta segnatamente di almeno un rappresentante dei Cantoni come pure di specialisti in materia di animali da esperimento e di custodia di animali da

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>65</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

esperimento nonché di specialisti di questioni riguardanti la protezione degli animali.<sup>66</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e ne designa il presidente. Per il rimanente, la commissione si costituisce da sé. Compila il suo regolamento interno. L'Ufficio federale provvede alla segreteria.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può far capo alla commissione per tutte le questioni riguardanti gli esperimenti su animali, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali giusta l'articolo 26a della legge.<sup>67</sup>

<sup>4</sup> I Cantoni, se fanno capo ai servizi della commissione, ne assumono i costi secondo le aliquote della Confederazione.

## Sezione 5:<sup>68</sup> Servizio di documentazione e di statistica

### Art. 64a Servizio di documentazione

<sup>1</sup> Le informazioni raccolte dal servizio di documentazione sugli esperimenti su animali e i metodi alternativi sono a disposizione delle autorità della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di privati interessati, purché ragioni inerenti alla protezione di dati personali o di segreti commerciali non vi si oppongano.

<sup>2</sup> Il servizio di documentazione informa periodicamente le autorità cantonali in merito alle nuove conoscenze e allo stato delle sue informazioni.

### Art. 64b Statistica

Per la presentazione e la pubblicazione della statistica, l'Ufficio federale tiene conto di disciplinamenti e di raccomandazioni internazionali.

## Capitolo 7a<sup>69</sup>: Macellazione di animali

### Art. 64c Consegna

<sup>1</sup> Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante campionatura lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione; controllano regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro equipaggiamento.

<sup>2</sup> Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun ispettore delle carni è presente, l'esame e il controllo giusta il capoverso 1 sono effettuati da una persona designata dall'autorità competente.

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>68</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

<sup>69</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

<sup>3</sup> Per quanto riguarda il pollame, l'esame giusta il capoverso 1 può essere effettuato nell'azienda di provenienza.

<sup>4</sup> Le persone incaricate dell'esame e del controllo giusta i capoversi 1 e 2 notificano all'autorità cantonale le infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.

<sup>5</sup> Se, dopo il loro arrivo all'impianto di macellazione, gli animali non possono essere scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo afoso, vanno sufficientemente arieggiati.

<sup>6</sup> Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.

#### **Art. 64d** Ricetto

<sup>1</sup> Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell'impianto di macellazione.

<sup>2</sup> Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno sistemati su una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati.

<sup>3</sup> Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricettati secondo le esigenze minime di cui nell'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.

<sup>4</sup> Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell'età o della provenienza devono essere tenuti separati.

<sup>5</sup> Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti.

<sup>6</sup> Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell'impianto di macellazione, il loro stato generale e di salute deve essere controllato alla sera e alla mattina da una persona designata dall'azienda di macellazione.

#### **Art. 64e** Conduzione degli animali

<sup>1</sup> Gli animali vanno condotti con riguardo. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l'animale condotto può scostarsi.

<sup>2</sup> L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.

<sup>3</sup> Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo, avere suoli anti-sdruciolevoli ed essere illuminate in modo adeguato. Non devono avere restringimenti cuneiformi e parti che possano ferire gli animali.

<sup>4</sup> Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere sistemate in modo che gli animali non possano saltare gli uni sugli altri e possano, se del caso, essere liberati lateralmente.

<sup>5</sup> Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere possibilmente corte e diritte e senza pendenze nel senso del movimento.

**Art. 64f** Procedimenti di stordimento

<sup>1</sup> I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per:

- a. animali della specie equina: – punzone o pallottola nel cervello;
- b.<sup>70</sup> animali della specie bovina: – punzone o pallottola nel cervello,  
– punzoni pneumatici per i quali è garantito che l'aria compressa non penetra nella scatola cranica,  
– elettricità;
- c. suini: – punzone o pallottola nel cervello,  
– elettricità,  
– anidride carbonica,  
– getto di liquido ad alta pressione;
- d. ovini e caprini: – punzone o pallottola nel cervello,  
– elettricità;
- e. conigli: – punzone o pallottola nel cervello,  
– forte colpo rintuzzato sulla testa,  
– elettricità;
- f. pollame: – elettricità,  
– forte colpo rintuzzato sulla testa,  
– punzone.

<sup>2</sup> Previa intesa con l'autorità cantonale, l'Ufficio federale può autorizzare altri procedimenti di stordimento o procedimenti modificati. L'autorizzazione è limitata nel tempo e può essere legata a oneri e condizioni.

**Art. 64g** Stordimento

<sup>1</sup> Gli animali destinati alla macellazione devono essere storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuati il pollame e i conigli.

<sup>2</sup> L'utilizzazione di impianti di trasporto non deve comportare dolori o ferite evitabili.

<sup>3</sup> Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.

**Art. 64h** Dissanguamento

<sup>1</sup> Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.<sup>71</sup>

<sup>2</sup> Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

**Art. 64i** Prescrizioni di esecuzione dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle carni in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.

<sup>2</sup> Il dispendio connesso con la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione è esente da emolumenti.

**Capitolo 8: Eccezioni dall'obbligo di anestetizzare<sup>72</sup>****Art. 65**

<sup>1</sup> L'anestesia non è richiesta per gli interventi di poco conto, come la marchiatura di animali oppure se, secondo il giudizio del veterinario, appare inopportuna o inattuabile per motivi medici.<sup>73</sup>

<sup>2</sup> Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:<sup>74</sup>

- a.<sup>75</sup> accorciamento della coda ai lattonzoli di meno di cinque giorni;
- b. accorciamento della coda agli agnelli di tre a quattordici giorni; la coda deve rimanere lunga almeno 5 cm; fra due vertebre devono essere applicati anelli elastici;
- c. castrazione di vitelli, pecore, capre, suini o conigli, di sesso maschile, di meno di due mesi; gli anelli elastici possono essere applicati soltanto sino al quattordicesimo giorno di vita;
- d. asportazione della radice delle corna ai vitelli di meno di due mesi;
- e. resezione dei denti ai lattonzoli di meno di cinque giorni;
- f. accorciamento del becco, della cresta, delle ali, degli artigli e degli speroni agli uccelli;
- g. asportazione della falange supplementare ai cuccioli di meno di cinque giorni;
- h. apposizione dell'anello al naso ai tori o ai suini e di ganci al grugno dei suini.

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

## Capitolo 9: Pratiche vietate

### Art. 66

<sup>1</sup> Oltre alle pratiche di cui all'articolo 22 della legge, è vietato:

- a. percuotere gli animali su gli occhi o gli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
- b. somministrare prodotti farmaceutici per influenzare le prestazioni nelle competizioni sportive;
- c. eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
- d. accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini; sono eccettuati singoli casi in cui è necessario prevenire o guarire malattie;
- e. modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi nella regione degli zoccoli;
- f. incitare i cavalli con dispositivi a scarica elettrica;
- g. impiegare, nelle competizioni equestri, cavalli ai quali sono stati tagliati o anestetizzati i nervi degli arti;
- h.<sup>76</sup> recidere la coda ai cani e praticare interventi chirurgici volti a trasformare le orecchie dei cani in orecchie cadenti;
- i.<sup>77</sup> offrire, vendere o esporre cani con orecchie o code recise che hanno subito l'intervento o sono stati importati infrangendo le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali;
- k.<sup>78</sup> procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli. Sono eccettuati l'asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- l.<sup>79</sup> ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti molli dei decapodi (*Decapoda*) per limitare gli animali nei loro movimenti.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale può obbligare l'organizzatore di competizioni sportive ad eseguire controlli di antidoping sugli animali.

<sup>76</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>77</sup> Originaria lett. h. Introdotta dall'art. 89 n. I dell'O del 20 apr. 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS **916.443.11**). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>78</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>79</sup> Originaria lett. i. Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU **1991** 2349). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

## Capitolo 10: Sussidi per la ricerca

### Art. 67

<sup>1</sup> Le domande per ottenere l'appoggio in lavori di ricerca nel campo della protezione degli animali e dell'etologia devono essere presentate all'Ufficio federale, con i documenti necessari per la loro valutazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale decide sull'assegnazione di un sussidio e ne stabilisce le condizioni e gli oneri.

<sup>3</sup> Per la valutazione delle domande, può far capo a specialisti.

## Capitolo 11: Provvedimenti amministrativi

### Art. 68 Cauzione

I Cantoni possono subordinare a cauzione le autorizzazioni per la tenuta professionale di animali selvatici e per il commercio professionale con animali. L'importo è stabilito secondo la specie e l'effettivo degli animali. Con la cauzione possono essere coperte spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 25 della legge.

### Art. 69 Diniego e revoca di autorizzazioni

<sup>1</sup> Le autorizzazioni possono essere negate o revocate, se il titolare ha violato reiteramente le prescrizioni su la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia delle epizoozie.

<sup>2</sup> L'autorità concedente revoca un'autorizzazione, se i suoi presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se non sono rispettati, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri.

<sup>3</sup> Sono riservati i provvedimenti secondo gli articoli 24 e 25 della legge.

<sup>4</sup> L'autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione è revocata se nella pratica si manifestano difetti considerevoli.

## Capitolo 12: Disposizioni finali

### Sezione 1: Esecuzione

#### Art. 70 Sorveglianza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale provvede per un'esecuzione uniforme della legge e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

<sup>2</sup> Può organizzare corsi di formazione per gli organi esecutivi cantonali. I partecipanti non sono risarciti dalla Confederazione.



**Art. 71<sup>80</sup>** Prescrizioni tecniche d'esecuzione e formulari

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche d'esecuzione.

<sup>2</sup> Elabora i formulari previsti nell'ordinanza.

<sup>3</sup> I modelli di formulari per le notifiche e le domande giusta l'articolo 62 capoverso 1 devono prescrivere la fornitura di informazioni riguardanti:

- a. l'obiettivo dell'esperimento;
- b. il metodo;
- c. la specie, il numero, la provenienza e la custodia degli animali previsti per l'esperimento;
- d. la durata dell'esperimento e le prevedibili ripercussioni sullo stato di salute degli animali;
- e. la motivazione dell'esperimento e della metodologia;
- f. le persone responsabili.

**Sezione 2: Modificazioni****Art. 72**

1. L'ordinanza del 14 novembre 1979<sup>81</sup> concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali è modificata come segue:

*Art. 1 n. 19*  
*Abrogato*

*Art. 4 n. 32*  
...

2. L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>82</sup> sulle norme della circolazione stradale (ONC) è modificata come segue:

*Art. 74*  
...

*Allegato II*  
(Direttive per il carico di animali vivi su veicoli a motore)  
*Abrogato*

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

<sup>81</sup> [RU **1979** 1953, **1980** 1031, **1983** 1968 art. 106 cpv. 1. RU **1984** 1350 art. 6 cpv. 1]

<sup>82</sup> RS **741.11**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

3. L'ordinanza del 27 agosto 1969<sup>83</sup> concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali è modificata come segue:

*Parte seconda, capo secondo*

9. ...

*Art. 47a*

...

*Art. 64 cpv. 4*

...

4. L'ordinanza del 15 dicembre 1967<sup>84</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

*Art. 13 n. 13.11*

...

5. La tariffa del 13 giugno 1977<sup>85</sup> per le prestazioni dell'Ufficio veterinario federale è modificata come segue:

*Titolo*

...

*Art. 1 cpv. 1*

...

*Sezione 6a*

...

*Art. 14a*

...

<sup>83</sup> [RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1982 495 531 n. II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 cpv. 1, 1986 1833, 1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I, II 816 n. II 3 1326. RU 1995 4425 all. 1 n. I lett. a].

<sup>84</sup> [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1]

<sup>85</sup> [RU 1977 1230, 1979 2634 art. 2 n. 7, 1981 1248 art. 24 n. 2. RU 1985 1727 art. 25 n. 1]

### Sezione 3: Disposizioni transitorie

#### Art. 73 Termini transitori

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> ...<sup>86</sup>

<sup>2bis</sup> Su domanda del custode di animali, l'autorità cantonale può *permettere* per un *periodo transitorio* che stalle per bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell'Allegato 1, tavola 11, tavola 17 e 18, *non debbano essere adeguate o debbano esserlo solo parzialmente*:

- a. se le trasformazioni o le nuove costruzioni necessarie non possono essere eseguite in breve tempo per mancanza di fondi; e
- b. se i piani di costruzione esistono o sono almeno in via d'elaborazione oppure
- c. se le stalle fanno parte di aziende che cesseranno l'attività nel settore del bestiame da latte al più tardi entro la fine del 1999.<sup>87</sup>

<sup>2ter</sup> I custodi di animali che richiedono un'autorizzazione speciale giusta il capoverso <sup>2bis</sup> devono inviare una domanda motivata all'autorità cantonale entro il 30 giugno 1992, indicando dettagliatamente il genere di deroga alle prescrizioni e lo stato della pianificazione del risanamento. Nel rilasciare l'autorizzazione, l'autorità cantonale, per mezzo di limitazioni, condizioni ed oneri, si assicura che:

- a. l'eccezione giusta il capoverso <sup>2bis</sup> duri soltanto finché le ragioni lo giustificano;
- b. i miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli siano effettuati immediatamente;
- c. siano soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.<sup>88</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>89</sup>

#### Art. 74 Autorizzazioni

<sup>1</sup> ...<sup>90</sup>

<sup>2</sup> I sistemi e gli impianti di stabulazione possono essere propagandati e venduti senza autorizzazione fintanto che l'Ufficio federale non ha ancora deciso riguardo alla domanda d'autorizzazione.

<sup>3</sup> Le tenute esistenti di animali selvatici e le attività già esercitate sono permesse senza autorizzazione fintanto che l'autorità cantonale non ha ancora deciso riguardo alla domanda d'autorizzazione.

<sup>86</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>87</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

<sup>88</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

<sup>89</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>90</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU **1997** 1121).

- <sup>4</sup> Se l'autorizzazione non è rilasciata, l'autorità fissa un congruo termine alla cui scadenza:
- i sistemi e gli impianti di stabulazione devono essere ritirati dalla vendita;
  - le tenute di animali selvatici devono essere adeguate o chiuse oppure gli animali collocati adeguatamente altrove;
  - il commercio e la pubblicità con animali, come anche gli esperimenti su di essi devono essere sospesi.

### Art. 75<sup>91</sup>

### Art. 76 Eccezioni

<sup>1</sup> Non devono essere adattati:

- gli attuali sistemi e impianti di stabulazione per la tenuta di bovini e suini, le cui dimensioni non sono inferiori ai valori-limite indicati tra parentesi nell'allegato 1;
- gli attuali parchi per conigli, gatti e cani domestici, per gli animali selvatici o i roditori da laboratorio, le cui dimensioni sono superiori al 90 per cento delle dimensioni minime secondo gli allegati;
- <sup>92</sup> le stalle per il bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell'Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18:
  - se gli animali non vi sono tenuti complessivamente oltre 10 settimane durante il foraggiamento invernale e se per il resto sono sistemati in stalle conformi alle prescrizioni oppure
  - se, durante l'estivazione, gli animali vi sono tenuti di regola al massimo per otto ore al giorno; e
  - se sono soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.

<sup>1bis</sup> I miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli devono essere effettuati immediatamente.<sup>93</sup>

<sup>1ter</sup> In casi fondati, l'autorità cantonale può, su richiesta, autorizzare eccezioni limitate nel tempo all'obbligo di concedere movimento ai bovini.<sup>94</sup>

<sup>2</sup> Nel caso di divari notevoli dalle prescrizioni sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può ordinare il ripristino dello stato legale entro un termine transitorio adeguatamente ridotto.

<sup>91</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>92</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

<sup>93</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

<sup>94</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>3</sup> Le esigenze supplementari di formazione giusta l'articolo 59d capoverso 1 lettera b per i direttori degli esperimenti e capoverso 2 per le persone che ne effettuano valgono soltanto per coloro che il 1° luglio 1999 non esercitano ancora questa funzione.<sup>95</sup>

## Sezione 4: Entrata in vigore

### Art. 77

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1981.

### Disposizioni finali della modificazione del 23 ottobre 1991<sup>96</sup>

<sup>1</sup> Le disposizioni attualmente in vigore si applicano:

- a. agli esperimenti su animali autorizzati;
- b. alle domande d'autorizzazione per esperimenti su animali che sono state inoltrate prima del 1° dicembre 1991.

<sup>2</sup> Per l'adeguamento di gabbie per conigli che il 31 dicembre 1991 sono conformi alle esigenze giusta la tabella qui appresso, si applica un termine transitorio di 10 anni.

Specie di animali	Unità di detenzione	Peso kg	Superficie di base	Altezza
Conigli	Gabbia	Fino a 3	1500 cm <sup>2</sup>	40 cm
		3-5	2000 cm <sup>2</sup>	40-60 cm a seconda della razza
		5-7	2500 cm <sup>2</sup>	40-60 cm a seconda della razza
	Gabbia d'allevamento (coniglia madre con figliata)	fino a 3	5000 cm <sup>2</sup>	40 cm
		3-5	7000 cm <sup>2</sup>	40-60 cm a seconda della razza
		5-7	9000 cm <sup>2</sup>	40-60 cm a seconda della razza. <sup>97</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>98</sup>

<sup>4</sup> Le gabbie per conigli costruite prima del 1° dicembre 1991 non devono essere adeguate se la loro superficie di suolo corrisponde almeno all'85 per cento dei valori indicati nella tavola 141 numero 11.

<sup>95</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>96</sup> RU **1991** 2349

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

<sup>98</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU **1997** 1121).

**Disposizioni finali della modificazione del 14 maggio 1997<sup>99</sup>**

<sup>1</sup> Entro fine giugno 1998 vanno inoltrate all'autorità cantonale le notificazioni per:

- a. pensioni e rifugi per animali (art. 34b cpv. 1);
- b. allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia (art. 34b cpv. 2)

esistenti il 1° luglio 1997.

<sup>2</sup> Entro fine giugno 1998 sui veicoli esistenti il 1° luglio 1997, utilizzati professionalmente per il trasporto di animali (art. 54 cpv. 1 lett. g) deve essere indicata la superficie di carico in m<sup>2</sup> e deve essere applicata la scritta «Animali vivi» (art. 54 cpv. 1 lett. h).

<sup>3</sup> Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 1999 per quanto concerne:

- a. l'articolo 53 capoverso 6 (protezione laterale);
- b. l'allegato 1 tavola 11 numero 21 (tenuta di vitelli di età fino a 2 settimane in box individuali di 70 cm di larghezza).

<sup>4</sup> Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 2002 per quanto concerne:

- a. l'articolo 16a capoverso 1 (stabulazione fissa di vitelli);
- b. l'articolo 16a capoverso 2 in combinazione con l'allegato 1 tabella 11 numeri 11, 12 e 22 (tenuta in gruppo di vitelli);
- c. l'articolo 17 capoverso 1 in combinazione con l'allegato 1 tavola 11 numero 32 (settore di riposo con lettiera per vitelli e tori riproduttori);
- d. l'articolo 22 capoverso 3 (divieto di attaccare le scrofe); durante il periodo dell'asciutta, agli animali legati occorre concedere quotidianamente movimento fuori delle poste, eccetto durante i primi dieci giorni.

<sup>5</sup> Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 2007 per quanto concerne:

- a. l'articolo 22 capoverso 2 (gabbie per scrofe): durante il periodo dell'asciutta, le scrofe che vengono tenute in gabbie devono potersi muovere quotidianamente fuori delle poste, eccetto durante i primi 10 giorni dopo lo slattamento. Per il movimento quotidiano deve esserci spazio a sufficienza;
- b. l'articolo 22a capoverso 2 (larghezza delle corsie);
- c. l'articolo 23 capoverso 1 (gabbie che non possono essere aperte, situate nei box per il parto); i box per il parto provvisti di gabbia devono essere sistemati in modo che i lattinzoli possano stendersi e poppare da entrambi i lati della scrofa.

<sup>99</sup> RU 1997 1121

**Testo dell'art. 59d in vigore fino al 30 giugno 1999<sup>100</sup>****Art. 59d<sup>101</sup>** Direttore degli esperimenti

Gli specialisti, sotto la cui direzione sono effettuati esperimenti su animali, devono:

- a. disporre di una formazione universitaria completa, di regola nelle discipline di biologia, di medicina veterinaria o di medicina umana oppure di una formazione equivalente e di un'esperienza pratica di almeno tre anni nel settore degli esperimenti su animali;
- b. essere a conoscenza delle caratteristiche, dei bisogni e delle malattie degli animali da esperimento nonchè del loro impiego a scopo sperimentale;
- c. poter assicurare la cura degli animali a regola d'arte.

<sup>100</sup> RS **1991** 2349

<sup>101</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2349).

*Allegato I*<sup>102</sup>  
(art. 5 cpv. 5)

## Requisiti minimi per la tenuta di animali domestici

### osservazione preliminare

Le misure qui indicate delimitano spazi liberi e possono venir ridotte solo per arrotondamento degli angoli o collocamento di impianti d'alimentazione o abbeverata. Le misure tra parentesi sono valori-limite per impianti che esistevano già il 1° luglio 1981 e che, secondo l'articolo 76, non richiedono di essere adattati.

### 11 Bovini

	Posta		Superficie di suolo per capo m <sup>2</sup>	
	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pavimenti completamente perforati	Giaciglio con lettiera
1				
11		60		
12		70		
13		70		
14		80		
15		90	(85)	(140)
16		100	(95)	(150)
17		110	(105)	(160)
18		110	(105)	(195)
2				
21		85		
22		85	(80)	130

102 Aggiornato giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349) e il n. II cpv. 1 dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.





12	Numero di posti al trogolo nell'alimentazione a scorta	1 per 5 capi
2	<i>Superficie al suolo</i>	
21	Poste singole/ Poste fisse	45 cm×130 cm <sup>a)</sup> 65 cm×190 cm <sup>b)</sup> (60 cm×180 cm)
22	Spazio di riposo per capo, in box con defecatoi separati	0,25 m <sup>2</sup> 0,40 m <sup>2</sup>
23	Superficie di suolo per capo, in box parzialmente o totalmente graticciati <sup>c)</sup>	0,30 m <sup>2</sup> 0,45 m <sup>2</sup> 1,30 m <sup>2</sup>
24	Box per il parto esistenti il 1° luglio 1997	3,5 m <sup>2</sup> d)
25	Box per il parto sistemati dopo il 1° luglio 1997	4,5 m <sup>2</sup> e)

**Osservazioni**

- a) Le poste singole sono ammesse solo per l'eccezione prevista nell'art. 22 cpv. 1.  
 b) Un terzo al massimo delle poste singole o delle poste disponibili per scrofe in asciutta può tuttavia presentare dimensioni ridotte a 60 cm×180 cm (55 cm×170 cm). Le poste fisse nei box per il parto, nel caso in cui non siano regolabili in larghezza e lunghezza, devono essere di 65 cm×190 cm.  
 c) Lo stesso vale per i pavimenti perforati; se gli animali sono tenuti in porcilaie con lettiera, la superficie per capo va adeguatamente aumentata.  
 d) Di cui almeno 1,6 m<sup>2</sup> di pavimento fisso nel settore di coricamento della scrofa e dei lattinzoli.  
 e) Di cui almeno la metà di pavimento fisso nel settore di coricamento della scrofa e dei lattinzoli.

**13 Pollame domestico**

	Ovaiole Animali d'allevamento	Animali di ingrasso	Polcini di razza ovaiole sino a 10 settimane
1	<i>Attrezzatura dei pollai</i>		
11	Mangiatoie e abbeveratoi		
111	Lunghezza disponibile nel foraggiamento manuale alla mangiatoia		
112	Lunghezza disponibile nel foraggiamento meccanico alla mangiatoia o al nastro	3 cm/animale	3 cm/animale
113	Canale della mangiatoia circolare automatica	3 cm/animale 2 cm/animale	2 cm/animale

	Ovaiole Animali d'allevamento	Animali di ingrasso	Pulcini di razza ovariole sino a 10 settimane
114	Abbeveratoi a galleggiante	1 ogni 15 animali, minimo però 2 ogni unità di tenuta	1 cm/animale
115	Canale di abbeveratoi laterali	2,5 cm/animale	1 cm/animale
116	Canale di abbeveratoi circolari	1,5 cm/animale	
12	Posatoi (salvo nel caso di graticcio)	14 cm/animale	
121	Lunghezza dei posatoi	30 cm	
122	Distanza orizzontale nel posatoio		
13	Luogo di deposizione delle uova	1 ogni 5 animali	
131	Nidi individuali	1 m <sup>2</sup> ogni 100 animali	
132	Nidi collettivi, nidi a tunnel		
14	Fondo grigliato	12 %	0
141	Pendenza massima	2 mm	1 mm
142	Diametro minimo del filo		
2	<i>Superficie del pavimento per capo<sup>1)</sup></i>		
21	In pollai con letamaio e lettiera profonda (tenuta al suolo)	Razze sino a 2 kg: 1 m <sup>2</sup> per 7 capi Razze sopra i 2 kg: 1 m <sup>2</sup> per 6 capi	1 m <sup>2</sup> per 14 capi
22	In pollai con pavimenti a rastrelliera o in gabbie <sup>2)</sup>	Allevamento parentale per l'ingrasso della prole 1400 cm <sup>2</sup> /animale Ovaiole in unità di tenuta sino a 10 capi 1400 cm <sup>2</sup> /animale da 11 a 20 capi 1200 cm <sup>2</sup> /animale da 21 a 40 capi 1000 cm <sup>2</sup> /animale più di 40 capi 800 cm <sup>2</sup> /animale	500 cm <sup>2</sup> / animale  1 m <sup>2</sup> /15 kg 1 m <sup>2</sup> /20 kg 1 m <sup>2</sup> /25 kg 1 m <sup>2</sup> /30 kg

Note:

- 1) Se sono collocati, in altezza, più piani di posatoi o altri dispositivi adeguati, che aumenteranno l'offerta dei posti, la superficie al suolo può essere convenientemente ridotta.
- 2) La superficie minima al suolo delle gabbie dev'essere almeno di 0,6 m<sup>2</sup> e l'altezza minima di 50 cm.

#### 14 Conigli domestici

141<sup>a)</sup> *Conigli adulti*<sup>1)</sup>

	Razze nane fino a 2 kg	Razze piccole da 2 a 3,5 kg	Razze medie da 3,5 a 5 kg	Razze grandi da 5 a 7 kg <sup>2)</sup>
1	<i>Gabbie senza superfici sopraelevate:</i>			
11	3400 cm <sup>2</sup>	4800 cm <sup>2</sup>	7200 cm <sup>2</sup>	9300 cm <sup>2</sup>
12	40 cm	50 cm	60 cm	60 cm
2	<i>Gabbie con superfici sopraelevate:</i>			
21	2800 cm <sup>2</sup>	4000 cm <sup>2</sup>	6000 cm <sup>2</sup>	7800 cm <sup>2</sup>
	Superficie complessiva <sup>3)</sup>			

	(superficie a suolo e superficie sopraelevata)			
22	di cui superficie di suolo minima	2000 cm <sup>2</sup>	2800 cm <sup>2</sup>	4200 cm <sup>2</sup>
23	Altezza <sup>4)</sup>	40 cm	50 cm	60 cm
3	<i>Superficie supplementare per il compartimento del nido</i>	800 cm <sup>2</sup>	1000 cm <sup>2</sup>	1200 cm <sup>2</sup>

*Note:*

- 1) Coniglia madre con figliata fino al 30° giorno circa, maschi, coniglie senza figliata.
- 2) Queste misure devono essere adeguatamente aumentate per gli animali più pesanti.
- 3) Su questa superficie si può tenere uno o due animali adulti socievoli senza figliata.
- 4) Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest' altezza.

a) Vedi anche le disp. fin. mod. 23 ott. 1991 qui avanti.

142 *Animali giovani*<sup>1)</sup>

		Peso	
1	<i>Gabbie senza superfici sopraelevate:</i>	fino a 1,5 kg	oltre 1,5 kg
11	Superficie di suolo	6000 cm <sup>2</sup>	6000 cm <sup>2</sup>
12	Altezza <sup>2)</sup>	50 cm	50 cm
2	<i>Gabbie con superfici sopraelevate:</i>		
21	Superficie complessiva (superficie a suolo e superficie sopraelevata)	5000 cm <sup>2</sup>	5000 cm <sup>2</sup>

22	di cui superficie di suolo minima	3500 cm <sup>2</sup>	3500 cm <sup>2</sup>
23	Altezza <sup>2)</sup>	50 cm	50 cm
3	<i>Superficie per animale</i> <sup>3)</sup>		
	– fino a 40 animali	1000 cm <sup>2</sup>	1500 cm <sup>2</sup>
	– più di 40 animali	800 cm <sup>2</sup>	1200 cm <sup>2</sup>

**Note:**

- 1) Animali fino alla maturità sessuale.
- 2) Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.
- 3) Per gruppi di oltre cinque animali, la zona in cui essi possono ritirarsi deve essere accessibile da più punti e, per gruppi di oltre dieci animali, deve essere divisa in compartimenti.

**15 Gatti e cani domestici***151 Tenuta individuale*

Specie	Unità di tenuta	Peso kg	Superficie di base	Altezza
Gatto	gabbia	fino a 4 più di 4	3000 cm <sup>2</sup> 5000 cm <sup>2</sup>	50 cm 50 cm
Cane	box <sup>1)</sup>	fino a 16 16–20 20–24 24–28 28–32	2,0 m <sup>2</sup> 2,2 m <sup>2</sup> 3,0 m <sup>2</sup> 3,6 m <sup>2</sup> 4,0 m <sup>2</sup>	180 cm

canile	più di 32 fino a 24 24–28 28–32 più di 32	più di 4,3 m <sup>2</sup> 6,0 m <sup>2</sup> 7,2 m <sup>2</sup> 8,0 m <sup>2</sup> 8,6 m <sup>2</sup>
--------	---	---

**Nota:**

1) I cani tenuti in box devono poter uscire all'aperto ogni giorno secondo il loro bisogno (art. 31).

**152 Tenuta in gruppo**

Specie	Unità di tenuta	Peso vivo sino a 16 kg. Superficie di suolo m <sup>2</sup>	Peso vivo da 16 a 28 kg. Superficie di suolo m <sup>2</sup>	Peso vivo sopra i 28 kg. Superficie di suolo m <sup>2</sup>
Cani (numero)	Box <sup>1)</sup> (altezza 180 cm)			
2		2,5	3,5	6,4
3		3,5	4,6	
4		4,0	5,6	
5		4,7	6,5	
6		5,3		

7	5,9		
		Camile	
2	7,5		13,0
3	10,0		17,0
4	12,0		20,0
5	14,0		24,0
6	16,0		27,0
7	17,5		29,0
8	19,5		32,0
9	21,0		35,0
10	23,0		37,0

*Nota:*

1) I cani devono giornalmente uscire all'aperto secondo il loro bisogno (art. 31).



*Allegato 2*  
(Art. 5 cpv. 5)

### Requisiti minimi per la tenuta di animali selvatici

#### Osservazioni preliminari

Le superfici e i volumi rappresentano sempre la più piccola grandezza ammissibile del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tavole.

Le tavole indicano il numero massimo di animali adulti nel parco. Nello stesso parco possono inoltre essere tenuti gli animali giovani. Indipendentemente dal numero indicato nella tavola, nello stesso parco non può essere tenuto un numero di animali superiore a quello degli animali naturalmente conviventi in un gruppo.

Nelle tenute sperimentali può essere rinunciato al parco esterno. Nelle altre tenute può esservi rinunciato se quello interno supera adeguatamente le dimensioni minime prescritte. Per gli animali diurni, il sole deve inoltre poter irradiare attraverso finestre aperte.

### 21 Parchi per mammiferi

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più 1)		Requisiti particolari	
	Nu- mero (n)	Parco esterno		Parco interno		esterno		interno
		Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>			
Echidni .....	2	–	–	4	–	–	2 m <sup>2</sup> b)	
Tricosuro, spillocusco .....	2	–	–	–	12	–	2 m <sup>3</sup> a)	
Vombato, diavolo di Tasmania .....	2	20	–	6	–	–	b) c)	
Dendrolaghi .....	2	–	–	–	20	–	4 m <sup>3</sup> a)	
Canguri piccoli .....	5	20	–	10	–	4 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>	

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più <sup>1)</sup>				Requisiti particolari
	Nu- mero (n)	Parco esterno		Parco interno		esterno	interno		
		Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>				
Wallabies, canguri di media taglia	6	100	-	15	-	10 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	d)	
Canguri giganti	6	200	-	20	-	15 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>		
Pteropodi	20	-	-	20	40	-	1 m <sup>2</sup>		
Tupaïdi, microcebi, lori, nitticebo, potto, machi ursino, apalidi	5	-	-	-	1,5	-	0,25 m <sup>3</sup>	a)	
Tarsio, galagoni piccoli, chirogali, apalemuri, callicebo	5	-	-	-	3	-	0,5 m <sup>3</sup>	a)	
Galagone gigante, scimmia notturna	5	-	-	-	8	-	0,5 m <sup>3</sup>	a)	
Saimiri, cercopiteco nano	5	-	8	-	8	-	0,5 m <sup>3</sup>	a)	
Machi mongoz, machi dal petto rosso, pitecie, brachiuri	5	-	15	-	8	1 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>	a)	
Machi di media taglia, cappuccine, scimmia lanosa, scimmie ragno, cercopitechi, macachi piccoli	5	-	15	-	15	2 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>	a)	
Vari, sifaca, cercocebi, macachi grandi, langur piccoli	5	10	20	10	20	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	a) e)	
Pata, paviani	5	20	40	15	30	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	a) e)	
Langur grandi, guereze	5	15	45	15	45	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	a)	
Gibboni	2	20	60	20	60	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	a) c)	
Scimpanze, orango	3	25	75	25	75	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	a) c)	
Gorilla	3	25	75	25	75	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	a) c)	

Specie	Per gruppi sino a n animali						Per animale in più <sup>1)</sup>		Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		esterno	interno		
		Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>				
Pangolini di piccola o media taglia	2	-	-	-	-	8	-	2 m <sup>3</sup>	a)
Dasipodidi di piccola o media taglia	2	-	-	4	-	-	-	1 m <sup>3</sup>	b)
Tamandua	2	-	-	-	-	16	-	4 m <sup>3</sup>	a)
Bradipi, iracidi	5	-	-	-	-	16	-	3 m <sup>3</sup>	a) f)
Armadillo gigante	2	40	-	20	-	20	10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>3</sup>	a)
Orriteropo	2	40	-	10	-	-	10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>3</sup>	b)
Orso formichiere	2	40	-	10	-	-	10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>3</sup>	b)
Scoiattoli	2	-	8	-	-	-	2 m <sup>2</sup>	-	a) g) bacino
Nutria selvatica	2	5	-	-	-	-	0,5 m <sup>2</sup>	-	-
Scoiattolo gigante, coendu, pacarana	2	-	-	-	-	16	-	2 m <sup>3</sup>	a) h)
Aguti	5	6	-	6	-	-	1 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>	b)
Paca, viscaccia	5	-	-	8	-	-	-	1 m <sup>2</sup>	viscaccia b) c)
Istrici	2	10	-	-	-	-	2 m <sup>2</sup>	-	b) i)
Castoro, mara, lepre comune, lepre delle nevi	2	20	-	-	-	-	4 m <sup>2</sup>	-	d) castoro: bacino
Cane della prateria, lepri fischianti	5	20	-	-	-	-	2 m <sup>2</sup>	-	b)
Lepre saltatrice	5	-	-	10	-	-	-	2 m <sup>2</sup>	b)
Marmotte	10	100	-	-	-	-	10 m <sup>2</sup>	-	b)
Idrochero	2	40	-	10	-	-	10 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>	bacino

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più <sup>1)</sup>		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		esterno		interno
		Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>			
Donnola .....	1	-	-	-	-	-	a)	
Ermellino .....	1	2	-	-	-	0,5 m <sup>2</sup>	a)	
Mangosta nana .....	2	-	-	4	8	1 m <sup>2</sup>	a)	
Bassarisco, potosino .....	2	-	-	-	-	-	visone selvatico: bacino prozione a) b)	
Puzzole, visone selvatico, pro- cione .....	2	6	-	-	-	1 m <sup>2</sup>		
Fennec .....	2	6	-	4	-	0,5 m <sup>2</sup>	a) i) b) j)	
Martore e viverridi arboricoli, manul, gatto dai piedi neri .....	2	6	12	6	12	1 m <sup>2</sup>	a) i)	
Moffette, suricato, icneumone .....	2	8	-	8	-	2 m <sup>2</sup>	b) j)	
Tara, coati .....	2	8	16	8	16	2 m <sup>2</sup>	a) i)	
Lontra nana .....	2	10	-	6	-	2 m <sup>2</sup>	i) bacino interno ed esterno	
Arcticide, zibetto, gatto selva- tico .....	2	10	20	10	20	2 m <sup>2</sup>	a) j)	
Volpe delle steppe .....	2	15	-	-	-	3 m <sup>2</sup>	b) j)	
Linci, gatti di media taglia .....	2	15	30	10	20	3 m <sup>2</sup>	a) h) j) k)	
Volpe polare, cane viverrino, lontra, tassi, panda minore .....	2	20	-	-	-	4 m <sup>2</sup>	lontra: bacino panda: a) tassi: b)	
Otocione, speotto .....	2	20	-	8	-	4 m <sup>2</sup>	a) j) k)	
Leopardo nebuloso .....	2	20	50	10	20	4 m <sup>2</sup>	a) j) k)	
Puma, leopardo delle nevi, gia- guaro, leopardo .....	2	30	75	15	30	6 m <sup>2</sup>	a) j) k)	

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più 1)		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		esterno		interno
		Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>			
Leone, tigre	2	40	120	24	48	10 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	j) k)
Sciacalli, cuon alpino, volpe rossa	2	40	-	-	-	-	5 m <sup>2</sup>	volpe rossa b) k)
Orso maledese, iene	2	60	-	-	-	10 m <sup>2</sup>	-	orso maledese: a) iene: b) bacino
Lontra gigante	2	80	-	24	-	10 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	a) eccezzuato ghepardo
Ghiottone, panda gigante, orsi grandi, ghepardo	2	80	-	-	-	20 m <sup>2</sup>	-	k) orso bianco: bacino
Lupi, canidi grandi	2	100	-	-	-	10 m <sup>2</sup>	-	d)
Elefanti	3	500	-	15/an. posta individuale: 30	-	100 m <sup>2</sup>	-	l)
Tapiri	2	100	-	10/an.	-	50 m <sup>2</sup>	-	l) m)
Rinoceronte bicolore	2	300	-	20/an.	-	150 m <sup>2</sup>	-	l) m)
Rinoceronte camuso, rinoceronte asiatico	2	500	-	20/an.	-	150 m <sup>2</sup>	-	l) m)
Zebra della steppa, zebra di Gre-vy, asino selvatico, emioni, cavallo selvatico	5	500	-	8/an.	-	30 m <sup>2</sup>	-	m)
Zebra di montagna	5	1000	-	8/an.	-	100 m <sup>2</sup>	-	m)

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più <sup>1)</sup>		Requisiti particolari	
	Nu- mero (n)	Parco esterno		Parco interno		esterno		interno
		Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>			
Kancil .....	2	-	-	4 m <sup>2</sup>	-	2 m <sup>2</sup>	n)	
Antilopi nane, cefalofi di piccola o media taglia, cinghiale nano ..	2	20	-	2/an. 8	-	10 m <sup>2</sup> 10 m <sup>2</sup>	i) bacino	
Ippopotamo pigmeo .....	1	20	-	-	-	-	-	
Cervi di piccola taglia .....	4	60	-	2/an.	-	10 m <sup>2</sup>	-	
Cefalofi grandi .....	2	-	-	-	-	-	-	
Cinghiali .....	2	-	-	-	-	-	-	
Pecari .....	4	80	-	8	-	10 m <sup>2</sup>	b) d)	
Ippopotamo .....	2	100	-	30	-	50 m <sup>2</sup>	bacino	
Okapi .....	2	200	-	10/an.	-	50 m <sup>2</sup>	m)	
Cammelli .....	3	200	-	4/an.	-	20 m <sup>2</sup>	d)	
Lama .....	6	250	-	1/an.	-	10 m <sup>2</sup>	d)	
Gazzelle, antilope cervicapra ..	8	-	-	-	-	-	-	
Antilopi di media taglia .....	6	-	-	-	-	-	-	
Camosci, capra delle nevi, bue muschiato .....	4	-	-	-	-	-	a) a)	
Mufone europeo .....	10	-	-	-	-	-	a) d)	
Pecore selvatiche asiatiche o americane, capre selvatiche ..	8	300	-	-	-	30 m <sup>2</sup>	-	
Cervi di media taglia .....	6	-	-	-	-	-	-	
Cervi grandi, antilopi grandi, buoi selvatici .....	6	500	-	8/an.	-	40 m <sup>2</sup>	d)	
Giraffa .....	6	500	-	25/an.	-	50 m <sup>2</sup>	o)	

**Nota:**

1) Se le dimensioni dei parchi sono indicate con misure minime per le superfici di base e i volumi, il volume dev'essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.

**Requisiti particolari:**

- a) Possibilità di arrampicare.
- b) Possibilità di scavare.
- c) Possibilità d'isolare.
- d) Rifugio per le specie abituate all'inverno; per quelle sensibili al freddo, dev'essere disponibile una stalla corrispondente ai bisogni della specie; superficie al suolo, se non è indicato nulla di particolare: nelle stalle comuni, 2 a 5 m<sup>2</sup> per animale; nei box individuali, 4 a 8 m<sup>2</sup>.
- e) Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario un parco interno; basta una capanna che protegga dal gelo.
- f) Per gli iracidi, un parco esterno complementare oppure finestre apribili, affinché il sole possa irradiare direttamente il locale.
- g) Per le specie tropicali, parchi interni appropriati.
- h) Per le specie abituate all'inverno, parchi esterni appropriati.
- i) Parchi interni o esterni. Se sono previsti parchi esterni per specie sensibili al freddo, dev'essere completamente disponibile una stalla riscaldabile con almeno 2 m<sup>2</sup> di superficie al suolo per animale.
- j) Per le specie insensibili al freddo o per animali ben acclimatizzati che d'inverno sono pure lasciati regolarmente all'aperto, si può rinunciare al parco interno. Devono però esistere in ogni caso sufficienti possibilità di separare gli animali.
- k) Ogni animale dispone di un box individuale per dormire. Superficie al suolo: piccoli carnivori 0,5 a 1 m<sup>2</sup>, ghiottone, gatti di media taglia, puma, leopardo nebuloso 1,5 m<sup>2</sup>, grandi felini, ghepardo 2,5 m<sup>2</sup>, orso malese, panda gigante, iene 4 m<sup>2</sup>, orso grande 6 m<sup>2</sup>.
- l) Tutto l'anno possibilità di fare il bagno o (per gli elefanti e i rinoceronti africani) di fare la doccia.
- m) Box individuali.
- n) Separazione dal pubblico con una vetrata.
- o) Veranda supplementare o parco interno di 80 m<sup>2</sup>.

## 22 Parchi per uccelli

Specie	Per gruppi sino a n animali			Per animale in più			Stalla Superficie/anim. <sup>3)</sup> m <sup>2</sup>	Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco Superficie <sup>1)</sup> m <sup>2</sup>	Voliere Superficie <sup>1)</sup> m <sup>2</sup>	Parco Superficie m <sup>2</sup>	Voliere Superficie <sup>2)</sup> m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>		
Struzzo comune	3	250	-	50	-	-	6	
Nandu	6	250	-	25	-	-	3	a)
Casuarii	2	250	-	-	-	-	6	b)
Emù	2	200	-	100	-	-	-	c)
Kivi	2	20	-	-	-	-	-	d) bacino
Pinguini di grande o media taglia	6	60	16	5	32	32	-	d) bacino
Pinguini piccoli	12	60	16	10	32	32	-	bacino
Pellicani	2	20	-	1	-	-	3	bacino
Cormorani, aninghe	6	6	20	1	50	-	-	e) bacino
Becco a scarpa	2	100	-	50	-	-	6	bacino
Mitteria del Senegal, mitteria gigante, marabù, airone golia	2	100	30	25	120	-	5 <sup>4)</sup>	bacino
Cicogne di media o piccola taglia	2	50	24	10	72	-	1	f) bacino
Aironi grandi (A. cenerino)	6	50	24	5	72	-	1	f) bacino
Aironi di media taglia (A. guardabuoi), ibis, spatole	6	-	12	-	30	-	0,5	f) bacino
Aironi piccoli (tarabusino)	2	-	4	-	10	-	-	e) bacino
Fenicotteri	10	100	-	5	-	-	0,5	bacino
Condor, avvoltoi grandi, aquile grandi	2	-	30	-	120	-	3	f) g)
Catartidi piccoli, capovaccaro, aquile piccole, biancone, falco pescatore	2	-	20	-	60	-	2	f) g)
Caracara, falconi grandi, poiane, nibbi, albanelle, gufi, civette grandi	2	-	10	-	25	-	2	f) g)
Falconi piccoli, civette di media taglia	2	-	5	-	10	-	1	f) g)



Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più		Stalla Superficie/anim. <sup>3)</sup> m <sup>2</sup>	Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco Superficie <sup>3)</sup> m <sup>2</sup>	Voliere		Parchi Superficie m <sup>2</sup>	Voliere Superficie m <sup>2</sup>		
			Superficie <sup>1)</sup> m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>				
Falconi nani, civette piccole	2	—	2	3	—	0,5	—	e) g)
Gruidi grandi (gru cenerina)	2	250	—	—	100	—	6 <sup>5)</sup>	f)
Gruidi piccoli (flamigella)	2	100	—	—	50	—	2	f)
Limicoli	12	—	8	20	—	—	—	f) bacino
Gabbiani grandi	6	30	30	90	2	2	—	bacino
Gabbiani piccoli (mugnaiaccio)	10	—	30	90	—	1	—	bacino
Succiacapri, nittibi, colibri, nettunerie	2	—	2	3	—	—	—	e)
Quetzal, trogoni, paradiseidi	2	—	8	20	—	4	—	c)
Bucerotidi grandi	2	—	20	60	—	—	—	c)

**Osservazioni:**

- <sup>1)</sup> Se nella tavola 23 sono previste dimensioni minime per i bacini, le misure indicate in questa colonna si riferiscono solo alla parte di terreno del parco.
- <sup>2)</sup> Il volume della voliера va aumentato proporzionalmente alla superficie.
- <sup>3)</sup> Tutte le stalle devono avere una superficie del suolo di almeno 4 m<sup>2</sup>.
- <sup>4)</sup> Se la stalla è contigua al parco a cielo aperto, bastano 3 m<sup>2</sup>/animale.
- <sup>5)</sup> Se la stalla è contigua al parco a cielo aperto, bastano 4 m<sup>2</sup>/animale.

**Requisiti particolari:**

- a) Se sono tenuti due uccelli, il parco deve poter essere suddiviso in caso di bisogno.
- b) Il parco deve disporre di un rifugio.
- c) Parco interno. Parco esterno facoltativo.
- d) Per la tenuta di animali antartici, i locali devono essere climatizzati.
- e) Secondo la specie, trattasi di parchi esterni o interni.
- f) Per le specie sensibili al freddo dev'essere disponibile una stalla corrispondente.
- g) I grifoni diurni e notturni possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle custodie inaccessibili al pubblico. Devono regolarmente aver occasione di volare liberamente.

## 23 Bacini per mammiferi e uccelli

Specie	Per gruppi sino a n animali			Profondità m	Volume m <sup>3</sup>	Per animale in più <sup>1)</sup> m <sup>2</sup>	Requisiti particolari
	Numero (n)	Superficie m <sup>2</sup>					
Nutria selvatica, visone selvatico, lontra nana .							
Lontre . . . . .					1		
Castoreo . . . . .		12			3		
Idrochero . . . . .		4		0,5	6		
Lontra gigante . . . . .	2	12		1	12	3	
Ippopotamo pigmeo, tapiri . . . . .	2	10		0,8	8		
Ippopotamo . . . . .	2	24		1	24	6	
Orso polare, sireni . . . . .	2	80		1,5	120	20	
Foche . . . . .	2	30		1,5	45	10	
Otariidi . . . . .	5	80		2	160	20	
Elefanti marini, tricheco . . . . .	3	120		3	360	20	
Delfini, tursiopi . . . . .	3	150		3,3	500	30	
Platanistidi asiatici . . . . .	2	50		2	100	15	a) b)
Platanistidi sudamericani . . . . .	2	80		2,5	200	20	a) b)
Orca, delphinattero bianco . . . . .	1	150		3,5	525	150	a) b)
Pinguini grandi . . . . .	6	10		1,2	12	1	a) b)
Pinguini di media taglia . . . . .	6	10		0,6	6	1	a) b)
Pinguini piccoli . . . . .	12	10		0,6	6	5	a) b)
Pellicani . . . . .	2	20		0,75	15	1	a) b)
Cormorani, aninghe . . . . .	6	10		1	10	1	a) b)
Fenicottieri . . . . .	10	10		0,4	4	0,5	a) b)

**Osservazioni:**  
<sup>1)</sup> Il volume del bacino dev'essere aumentato proporzionalmente alla superficie.

**Requisiti particolari:**  
a) I filtri devono rinnovare l'acqua complessiva in 6 ore.  
b) Nel caso di tenuta di animali importati devono essere osservate le condizioni d'esportazione dello Stato di provenienza.

24 Rettili e anfibi

Specie	Per gruppi sino a n animali					Per animale in più			Requisiti particolari
	Nu- mero (n)	Terreno Superficie m <sup>2</sup>	Bacino		Altezza del parco <sup>1)</sup> m	Terreno Superficie m <sup>2</sup>	Bacino Superficie m <sup>2</sup>		
			Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>					
Alligatori, coccodrilli grandi, gaviale .....	1	4	4	2	-	4	4	a)	
Caimani grandi .....	1	3	3	1,5	-	3	3	a)	
Paleosuchi, osteolemo .....	1	2,5	2,5	1	-	2,5	2,5	a)	
Testuggini giganti .....	1	10	-	-	-	2	-	b) d)	
Testuggine solcata .....	1	8	-	-	-	2	-	b) d)	
Tartarughe marine .....	1	-	2	2	-	-	2	c)	
Tuatara .....	2	10	-	-	-	-	-	d) f)	
Varano di Komodo .....	1	14	2	0,6	2	8	-	a)	
Varano di Salvadori, varano fa- sciato .....	1	4	1	0,3	2	3	-	a)	
Varani di media taglia <sup>2)</sup> .....	1	3	-	-	1,5	2	-	a) e)	
Varani piccoli <sup>3)</sup> .....	1	2	-	-	1	1	-	a) e)	
Varani nani <sup>4)</sup> .....	1	1	-	-	1	0,5	-	a) c)	
Eloderme .....	1	2	-	-	-	0,5	-	d)	
Boidi grandi (lunghezza > 4 m)	1	3	1	0,3	2	1	-		
Boidi di media taglia (lunghez- za 3-4 m) .....	1	1,5	-	-	1,5	0,5	-	d)	

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più		Requisiti particolari
	Nu- mero (n)	Terreno Superficie m <sup>2</sup>	Bacino		Terreno Superficie m <sup>2</sup>	Bacino Superficie m <sup>2</sup>	
			Superficie m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>			
		Altezza del parco <sup>1)</sup>					
Cobra reale, mamba nero, tai- pan .....	2	2	-	-	-	-	d)
Altri serpenti velenosi .....	2	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ lunghezza del corpo	-	-	-	-	e)
Salamandra gigante .....	1	-	1	1	-	-	

**Osservazioni:**

- 1) È indicata l'altezza media dei parchi; in certi luoghi possono essere più alti o più bassi.
- 2) Varanus bengalensis, Varanus giganteus, Varanus niloticus, Varanus varius.
- 3) Varanus dumerilii, Varanus exanthematicus, Varanus flavescens, Varanus gheopalma, Varanus gouldii, Varanus grayi, Varanus griseus, Varanus indicus, Varanus karlshmidti, Varanus mertensi, Varanus prasinus, Varanus rudicoslis, Varanus spenceri.
- 4) Varanus acanthurus, Varanus breviceuda, Varanus caudolineatus, Varanus eremius, Varanus gilteni, Varanus glauerti, Varanus mitchelli, Varanus primordius, Varanus semiremex, Varanus storri, Varanus timorensis, Varanus tristis.

**Requisiti particolari:**

- a) Per tutti i Crocodylia e varanidi: se più animali sono custoditi nello stesso parco, quest'ultimo, ove occorra, deve poter essere suddiviso oppure devono essere disponibili altri parchi appropriati d'isolamento.
- b) Possibilità complementare di sfogo all'aperto, fintanto che lo consentano le condizioni meteorologiche.
- c) Il volume del filtro dev essere di almeno 1 m<sup>3</sup>.
- d) Gli animali devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina di dimensioni sufficienti.
- e) Talune specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina di dimensioni sufficienti.
- f) Nel caso di tenuta di animali importati, devono essere osservate le condizioni d'esportazione dello Stato di provenienza.

*Allegato 3*  
(Art. 5 cpv. 5)

## Requisiti minimi per la tenuta di roditori da laboratorio

### *Osservazione preliminare*

Le superfici e i volumi rappresentano sempre la più piccola grandezza ammissibile. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori anche se vi è tenuto un numero (n) di animali inferiore a quello indicato.

Specie animali, peso	Per gruppi fino a n animali		Per animali in più	Altezza della gabbia cm
	Numero (n)	Superficie cm <sup>2</sup>	Superficie cm <sup>2</sup>	
<b>Topi</b>				
– sino a 30 g	4	200	40	12
– di più di 30 g	2	200	75	12
<b>Ratti</b>				
– sino a 100 g	2	350	100	12
– da 100 a 250 g	1	350	150	12
– da 250 a 500 g	1 <sup>1)</sup>	600	250	14
– di più di 500 g	1 <sup>1)</sup>	800	300	14
<b>Criceto dorato</b>				
– sino a 80 g	2	200	75	12
– di più di 80 g	1	200	150	12
<b>Porcellino d'india</b>				
– sino a 200 g	1	350	150	12
– da 200 a 400 g	1	600	200	14
– di più di 400 g	1	800	500	14

### *Osservazioni:*

<sup>1)</sup> Se trattasi di ratti di stirpi che vivono in armonia, una gabbia di questa dimensione può ospitare due animali.

*Allegato 4*<sup>103</sup>  
(art. 54 lett. e)

## Superfici minime di carico per il trasporto di animali da reddito

Superficie<sup>104</sup> media minima, in m<sup>2</sup>, necessaria per animale:

<b>Equini</b>		<b>Suini</b>	
Puledri	0,85	15– 25 kg	0,12
Equini leggeri	1,40	25– 50 kg	0,18
Equini medi	1,60	50– 75 kg	0,30
Equini pesanti	1,90	75–100 kg	0,35
		90–110 kg	0,43
<b>Bovini</b>		100–125 kg	0,51
40– 80 kg	0,30	125–150 kg	0,56
80– 140 kg	0,40	150–200 kg	0,69
140–160 kg	0,55	più di 200 kg	0,82
160–200 kg	0,70	<b>Ovini tosati</b>	
200–300 kg	0,90	30–45 kg	0,20
300–400 kg	1,10	più di 45 kg	0,30
400–500 kg	1,30	<b>Ovini non tosati</b>	
500–600 kg	1,45	meno di 30 kg	0,20
600–700 kg	1,60	30–45 kg	0,25
più di 700 kg	1,80	più di 45 kg	0,35
<b>Caprini</b>		<b>Pecore in stato avanzato di gravidanza e montoni d'allevamento</b>	
sotto 35 kg	0,20		0,50
35–55 kg	0,30		
più di 55 kg	0,50		

<sup>103</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU **1998** 2303).

<sup>104</sup> In funzione della durata del trasporto, dello stato degli animali o delle condizioni meteorologiche, le superfici minime devono, se necessario, essere adeguatamente aumentate.